

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE - ANNO 2024.

Il Responsabile del Trattamento Giuridico del Personale

Visto l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto delle Funzioni locali del 16.11.2022 per il triennio 2019-2021 che disciplina l'istituto delle progressioni economiche all'interno delle varie aree;

Atteso che il comma 3 del medesimo articolo prevede espressamente che la progressione economica è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 13.03.2012 con la quale è stato approvato il regolamento di valutazione della performance in attuazione del D. Lgs. 150/2009;

Richiamata la deliberazione della G.C. n.94 in data 22.11.2024 con la quale sono stati forniti alla delegazione trattante di parte datoriale gli indirizzi per l'integrazione e modifica della contrattazione integrativa per il triennio 2023-25 e per la destinazione delle risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2024;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Risorse n. 462 del 09.12.2024 avente ad oggetto ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" – COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'ANNO 2024;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 124 in data 24.12.2024 avente ad oggetto RECEPIMENTO IPOTESI DI ACCORDO PER INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2023/2025 E UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEFINITIVA con la quale, a seguito della sottoscrizione della pre-intesa in data 3 dicembre 2024 fra la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali, relativamente al contratto integrativo al CCNL 16.11.2022 per il personale dipendente del Comune di Castellina Chianti, è stata autorizzata la sottoscrizione dell'accordo definitivo;

Dato atto che l'accordo di cui trattasi è stato sottoscritto fra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali in data 27.12.2024;

Dato atto che per quanto concerne gli oneri economici derivanti dalle presenti progressioni orizzontali le risorse disponibili all'interno del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024 consentono di far fronte al costo massimo teorico di € 7.000,00 calcolato sul numero massimo di dipendenti che possono accedere alla procedura sulla base dei criteri fissati concordemente fra le parti;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 1 in data 7.01.2025 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio del trattamento giuridico del Personale;

Richiamata la propria determinazione n. 1 in data 07.01.2025 avente ad oggetto DIPENDENTI COMUNALI – ART. 14 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO SELEZIONE INTERNA PER L'EROGAZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2024.

Rende Noto

Che è indetta, a valere per l'annualità 2024, sulla base dei criteri di seguito elencati, una selezione interna per l'attribuzione delle progressioni economiche, riservata al personale di ruolo appartenente alle sottoelencate aree, in possesso dei requisiti definiti dall'art. 13 del contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 27.12.2024 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 – Limite delle progressioni

Le progressioni orizzontali si realizzano sulla base della disciplina dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali attualmente rinvenibile dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale per il personale del Comparto delle Funzioni Locali del 16.11.2022 per il triennio 2019-2021 ed in particolar modo sulla base

dell'art. 13 del CCI per il personale dipendente non dirigenziale del Comune di Castellina in Chianti per il triennio 2023-2025 sottoscritto in data 27.12.2024, nel limite delle risorse disponibili della parte avente carattere stabile del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 79 CCNL 16.11.2022) tenuto conto della compatibilità con le regole per la corretta gestione del Fondo medesimo nonché della sostenibilità economica di bilancio, del rispetto dei vincoli in materia di spese del personale.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione

1. L'istituto della progressione economica all'interno delle aree si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 25.5.2017, n. 74.
2. In caso di assunzione a tempo indeterminato di un dipendente, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo ente con mansioni nel medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa richiesta al successivo comma 3, per l'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche all'interno della categoria.
3. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza, secondo i criteri e le procedure indicate nel presente avviso. A tal fine, l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni su eventuali partecipazioni a corsi di formazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. In caso di un sistema di misurazione e di valutazione diverso fra Comune ed ente utilizzatore, si provvederà alla riparametrazione con sistema proporzionale del punteggio della performance individuale in riferimento al sistema di valutazione in essere.
4. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio (2021-2022-2023) che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
5. Il dipendente che nel corso del predetto triennio non abbia conseguito un punteggio medio almeno pari a 70/100, sarà automaticamente escluso dalla presente procedura di assegnazione dei differenziali stipendiali.
6. Nell'ambito d'ogni graduatoria non è possibile ottenere più di una progressione.
7. Posto che la procedura selettiva non possa interessare più del 50% degli aventi diritto, potranno partecipare alla procedura selettiva i dipendenti che negli ultimi due anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto della data di decorrenza dell'ultima progressione economica effettuata. (1° gennaio dell'anno di decorrenza della progressione); Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto della data di decorrenza dell'ultima progressione economica effettuata. (1° gennaio dell'anno di decorrenza della progressione);
8. E', inoltre, condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente verrà ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente verrà comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente verrà definitivamente escluso dalla procedura.
9. Alle unità di personale con rapporto di lavoro in regime di part-time di qualsivoglia tipologia, non verrà applicata alcuna riparametrazione dei punteggi attribuiti in sede di valutazione, ai fini della presente procedura.
10. Per i dipendenti assunti mediante mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/01, l'anzianità di servizio è calcolata senza che abbia rilevanza l'ente pubblico presso il quale il servizio stesso è stato reso.

Art. 3 – Criteri di valutazione e punteggi

I differenziali stipendiali saranno attribuiti, in linea con quanto disposto dall'art. 14 c. 2 lett. e) sulla base dei seguenti criteri:

MEDIA DELLE ULTIME TRE VALUTAZIONI (art. 14 c.2 lett. d) punto 1 CCNL 16.11.2022). Il punteggio derivante dalla media delle valutazioni del triennio sarà riproporzionato **su base 64**. Il dipendente che non abbia ottenuto, nel triennio, un punteggio medio almeno pari a 70/100, sarà automaticamente escluso dalla procedura di assegnazione dei differenziali. Concorrerà, comunque, a determinare la platea dei potenziali beneficiari.

ESPERIENZA PROFESSIONALE (art. 14 c.2 lett. d) punto 2 CCNL 16.11.2022) con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi. La valutazione di tale specifico requisito si sostanzia oltre che nella valorizzazione degli anni di permanenza nel profilo riconoscimento anche nella valorizzazione del possesso di una valutazione di Performance non negativa conseguita nel periodo di permanenza nel profilo medesimo. Per quanto

concerne la valorizzazione degli anni di permanenza, vengono assegnati **6 punti per ogni anno di permanenza nel profilo professionale**, maturata a decorrere dall'ultimo differenziale stipendiale o progressione economica ottenuta. Il numero massimo degli anni cui attribuire 6 punti è di sei, **per un massimo di 36 punti**. La valutazione viene effettuata in riferimento ai periodi di permanenza nel profilo professionale successivi all'ultima procedura di attribuzione della progressione economica o del differenziale stipendiale a cui il dipendente ha partecipato.

Al dipendente che non ottiene un differenziale stipendiale, o progressione economica **da più di 6 anni** viene attribuito un punteggio aggiuntivo di **0,30** per ogni anno superiore al sesto **fino ad un massimo di punti 3**.

A parità di punteggio verrà data la precedenza nell'ordine: 1) al dipendente che ha ottenuto il punteggio medio più elevato nel triennio precedente e in caso di ulteriore parità saranno considerate le ultime cinque annualità anche non consecutive; 2) al dipendente che da più anni non ha ottenuto un differenziale stipendiale o progressione economica; 3) al dipendente con maggiore anzianità di servizio complessivamente resa nella Pubblica Amministrazione; 4) al dipendente più anziano di età;

Art. 4 - Modalità e termine di presentazione di presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice, dovrà pervenire al protocollo dell'Ente non oltre le **ore 13 del giorno 22/01/2025** con le seguenti modalità:

- a) presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Castellina in Chianti, Viale Rimembranza n. 14 - 53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI);
- b) a mezzo servizio postale mediante Raccomandata AR al seguente indirizzo: Comune di Castellina in Chianti, Viale Rimembranza 14, 53011 Castellina in Chianti;
- c) con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Castellina in Chianti: castellinainchianti@postacert.toscana.it In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato ovvero sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio con allegato un documento di identità valido. In questo caso l'inoltro della domanda sarà valido solo se trasmesso alla casella P.E.C. del Comune di Castellina in Chianti da altra casella P.E.C.

La domanda dovrà pervenire all'Amministrazione entro la data di scadenza del presente avviso, a pena di esclusione e non si terrà conto della data di trasmissione.

La busta contenente la domanda ed i documenti di partecipazione alla selezione dovrà riportare la dicitura: *"Domanda di partecipazione alla selezione interna per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree - Anno 2024"*.

Art. 5 – Contenuto della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) nome e cognome del dipendente;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) ente titolare del contratto individuale di lavoro;
 - d) inquadramento giuridico-professionale attuale e periodo di permanenza nella posizione economica attualmente posseduta all'interno dell'area;
2. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata;
3. Alla domanda deve essere allegata fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità qualora la domanda stessa non sia firmata digitalmente.

Art. 6 – Motivi di esclusione

Comportano l'esclusione dalla selezione:

- 1) la mancanza del possesso o la mancata dichiarazione dei requisiti per l'ammissione;
- 2) la presentazione della domanda oltre i termini previsti;
- 3) la mancata sottoscrizione della domanda.

Art. 7 – Organi valutatori e riesame

1. Il punteggio ottenuto da ciascun dipendente sarà dato dalla sommatoria dei punteggi di cui ai suddetti criteri.

2. Il dipendente può, nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, chiedere per iscritto chiarimenti al soggetto valutatore (Segretario Comunale/Responsabile di Settore), il quale deve fornire, previa istruttoria, i relativi chiarimenti nei 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta, nella medesima forma. Nel caso in cui il dipendente non ottenga risposta o non ritenga esaurienti i chiarimenti ricevuti, può avviare la procedura di conciliazione prevista dal sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL 16/11/2022, le nuove attribuzioni di differenziali stipendiali decorrono dal 1° gennaio dell'anno di effettuazione dell'apposita sessione di contrattazione integrativa.

4. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area.

Art. 8 – Formulazione ed approvazione della graduatoria

1. Una volta effettuata l'attribuzione dei punteggi a valere sui fattori di cui al precedente art. 3, l'ufficio Personale predispone una graduatoria unica. Tale graduatoria approvata con determinazione Responsabile del trattamento giuridico del Personale deve essere pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale comunale.

2. Le graduatorie vengono portate a conoscenza dei singoli richiedenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni. Dell'avvenuta pubblicazione viene dato avviso ai dipendenti mediante messaggio di posta elettronica interna o con altra idonea modalità. La documentazione relativa al procedimento è depositata presso il servizio personale, affinché i dipendenti interessati possano prenderne visione.

Art. 9 - Decorrenza degli inquadramenti

L'attribuzione della progressione economica orizzontale ha decorrenza dal **1° gennaio 2024**.

Art. 10 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.

Si dispone la pubblicazione del presente bando all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune per la durata di giorni 15;

Castellina in Chianti, 07.01.2025

Il Responsabile
Dr. Piero Trinciarelli